

ILL.MA PREFETTURA DI...

RICORSO AVVERSO VERBALE D'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

* * *

Promosso da , nato a..... e residente in

.....

Premesso che

- 1) in data l'esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di indossare il "dispositivo di protezione delle vie respiratorie" previsto con DPCM 3 novembre 2020;
- 2) in realtà al momento della contestazione l'esponente era all'aperto, non indossava il dispositivo di protezione perché non c'erano persone non conviventi nelle sue immediate vicinanze, era così perfettamente rispettata la condizione continuativa di isolamento prevista dall'atto amministrativo da cui scaturirebbe l'obbligo;
- 3) la norma sanzionatoria, sempre che di norma si possa appunto parlare, è completamente indeterminata non specificando con chiarezza quali siano le condizioni in cui il dispositivo deve essere effettivamente indossato con conseguente violazione dell'art. 1 Legge 689/1981;
- 4) in ogni caso l'obbligo di indossare la mascherina è completamente illegittimo essendo una limitazione della libertà personale non consentita dall'art. 13 Cost. e certamente non attuabile attraverso meri atti amministrativi;
- 5) tale illegittimità sussiste anche se l'obbligo in questione fosse ritenuto un mero trattamento sanitario obbligatorio in quanto risulterebbe violata la riserva di legge assoluta disposta dall'art. 32 Cost. Inoltre non esiste, dal punto di vista scientifico, qualsivoglia argomento a supporto dell'utilità della mascherina che la stessa OMS (organizzazione mondiale della sanità) definiva inutile per chi non presentasse sintomi e per chi non fosse a contatto con persone malate;
- 6) analoga posizione era stata presa dal nostro Ministero della Salute che poi l'ha modificata senza che vi fosse alcuna valida ragione dal punto di vista scientifico atta a giustificare il cambio di rotta, salvo quella, ammessa da vari esponenti del Comitato Tecnico Scientifico, di intimorire la popolazione affinché essa prestasse più attenzione al virus;
- 7) assorbente poi considerare come l'intera legislazione emergenziale risulti completamente illecita e possa anzi essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma di legge, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario e che la sola procedura prevista per interventi di straordinaria urgenza è quella dell'art. 77 Cost., non ricorrendo nella specie l'ipotesi dello stato di guerra di cui all'art. 78; solo con decreto legge si sarebbe potuto incidere su diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini nel rispetto delle norme costituzionali stesse e bilanciando ragionevolmente i diritti fra di loro, essendo in ogni caso radicalmente esclusa la possibilità che l'art. 32 Cost. possa divenire principio costituzionale in grado di cancellare tutti gli altri;
- 9) Il bilanciamento tra diritti costituzionali dovrebbe poi essere attuato in forza di adeguata motivazione in fatto ed in diritto e supportato da oggettive considerazioni scientifiche.

Tutto ciò premesso il sottoscritto.....

CHIEDE

l'annullamento del verbale di accertamento n....., emesso da.....

IN VIA ISTRUTTORIA

Non si richiede audizione personale del ricorrente.

Si producono i seguenti documenti:

copia verbale impugnato.

Con osservanza.

Data

Firma